

1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di finanziamento - prestito personale si conclude con la firma del CLIENTE di questo modulo e l'erogazione al CLIENTE della somma richiesta.

2 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare a SANTANDER CONSUMER FINANZIA (da ora anche SCF) l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese.

In caso di preammortamento gli interessi maturati sono capitalizzati mensilmente e cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito di SCF, il CLIENTE è tenuto a comunicare a SCF per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati sul frontespizio.

3 ESTINZIONE ANTICIPATA

Il CLIENTE può estinguere anticipatamente il proprio debito. L'estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento a SCF del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all'1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

Entro tale data il CLIENTE pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il CLIENTE non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. Il compenso di estinzione pari all'1% (uno per cento) non si applica nei casi previsti dalla legge (L. 02/04/2007 n. 40 - esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore).

In caso di estinzione anticipata, SCF si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del CLIENTE, salvo buon fine del pagamento.

4 PAGAMENTI

Il CLIENTE si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

a) versamento sul conto corrente (da ora anche c/c) postale di SCF: resta inteso che in tal caso SCF addebiterà al CLIENTE per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti;

b) addebito diretto sul c/c del CLIENTE (R.I.D.): resta inteso che nel caso di addebito diretto sul conto corrente del CLIENTE (R.I.D.) SCF addebiterà per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso.

Se il CLIENTE richiede a SCF servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa richiesta, riportate nel documento di sintesi sul frontespizio del Contratto.

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SCF.

5 RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulle rate scadute.

Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui al successivo art. 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provocano un intervento da parte del personale di SCF e/o di esattori incaricati dalla stessa, SCF può addebitare al CLIENTE moroso gli interessi di mora, gli interessi di mora, i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto.

Sono, altresì, a carico del CLIENTE le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

6 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

SCF può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il CLIENTE e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge (art. 1456 codice civile) questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 4 (Pagamenti) e 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal CLIENTE sul frontespizio sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati;

- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del CLIENTE e/o degli eventuali coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, SCF potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 5 nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

Se il CLIENTE fruisce di più Finanziamenti concessi da SCF, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

7 EVENTUALI GARANZIE

Ove indicato nel frontespizio, la concessione del prestito personale potranno essere subordinati:

a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del CLIENTE e di eventuali avallanti, all'ordine di SCF, con bollo a carico del CLIENTE, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel frontespizio.

Gli effetti cambiari saranno presentabili all'incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione.

In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il CLIENTE e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora SCF, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di SCF. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, se il CLIENTE non ne richiede la restituzione;

b) alla prestazione di idonea fideiussione.

Le spese per le prestazioni delle garanzie sono a carico del CLIENTE in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia.

8 IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il CLIENTE non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), SCF imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 4 (Pagamenti) e 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

9 CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il CLIENTE espressamente e sin da ora consente che SCF può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel frontespizio, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 2 (Obbligazioni del Cliente).

10 ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il il prestito personale sarà a carico del CLIENTE.

Sono a carico del CLIENTE: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel documento di sintesi riportato sul frontespizio di questo Contratto e/o nel foglio informativo; c) le spese, anche legali, sostenute da SCF a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 6, salvo il caso di errori di SCF.

Sono esclusi dal calcolo del TAEG: imposte ed oneri fiscali, incluse spese di bollo, spese di trasferimento fondi e tenuta conto (incluso costo emissione ed invio estratto conto), costi coperture assicurative facoltative, commissioni di estinzione anticipata, eventuali somme dovute per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora e le ulteriori spese indicate in questo articolo.

11 COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Almeno una volta all'anno, SCF invia al CLIENTE una comunicazione analitica che dà una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il CLIENTE non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

SCF può addebitare al CLIENTE la somma indicata nel documento di sintesi, riportato in questo Contratto, per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

In ogni momento del rapporto il CLIENTE ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta, accesso al sito internet di SCB e/o SCF, posta elettronica).

12 DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in

essere con il CLIENTE sono indicate da SCF nel frontespizio. SCF, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente il TAEG, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto.

Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.

Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al CLIENTE per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93).

Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 (trenta) giorni di preavviso, tuttavia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del preavviso, il CLIENTE, ai sensi della legge (art. 118 del D.Lgs. 385/93), può recedere dal Contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il CLIENTE.

13 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del CLIENTE se consumatore, negli altri casi è quello di Torino.

I rapporti con i CLIENTI sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

14 RECLAMI

Il CLIENTE può presentare un reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata a.r. a Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Via Nizza 262/26 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@santander-consumer.it. La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società. Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 06 47929235, fax 06 479294208)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 081 7975350, fax 081 7975355).